



Decreto Dirigenziale n. 35 del 20/04/2016

Dipartimento 53 - Dipartimento delle Politiche Territoriali

Direzione Generale 8 - Direzione Generale per i lavori pubblici e la protezione civile

U.O.D. 2 - UOD tecnico-amm.va LL.PP. Osservatorio Regionale Appalti

Oggetto dell'Atto:

OGGETTO: LEGGE 09 GENNAIO 1989, N. 13, E S.M.I. ART. 11 - DETERMINAZIONE DEL FABBISOGNO REGIONALE A TUTTO IL 1 MARZO 2016 E RICHIESTA DI PARTECIPAZIONE ALLA RIPARTIZIONE DEL FONDO DI CUI ALL'ARTICOLO 10, COMMA 2 DELLA LEGGE.

IL DIRIGENTE

PREMESSO che:

- a) la legge 9 gennaio 1989, n. 13, e s.m.i., recante *Disposizioni per favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati*, all'art. 9 co. 1 stabilisce che per la realizzazione di opere direttamente finalizzate al superamento e all'eliminazione di barriere architettoniche in edifici già esistenti, anche se adibiti a centri o istituti residenziali per l'assistenza ai soggetti di cui al comma 3, sono concessi contributi a fondo perduto con le modalità di cui al comma 2. Tali contributi sono cumulabili con quelli concessi a qualsiasi titolo al condominio, al centro o istituto o al portatore di handicap. L'art. 9 co. 2 della legge dispone che il contributo è concesso in misura pari alla spesa effettivamente sostenuta per costi fino a lire cinque milioni; è aumentato del venticinque per cento della spesa effettivamente sostenuta per costi da lire cinque milioni a lire venticinque milioni, e altresì di un ulteriore cinque per cento per costi da lire venticinque milioni a lire cento milioni. Il successivo co. 3 precisa che hanno diritto ai contributi, con le procedure determinate dagli articoli 10 e 11 della medesima legge, i portatori di menomazioni o limitazioni funzionali permanenti, ivi compresa la cecità, ovvero quelle relative alla deambulazione e alla mobilità, coloro i quali abbiano a carico i citati soggetti ai sensi dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nonché i condomini ove risiedano le suddette categorie di beneficiari;
- b) l'art. 10 co. 1 della L. 13/89 e s.m.i. istituisce presso il Ministero dei lavori pubblici il Fondo speciale per l'eliminazione e il superamento delle barriere architettoniche negli edifici privati;
- c) a norma del co. 2 dell'art. 10, tale fondo è annualmente ripartito tra le regioni richiedenti con decreto del Ministro dei lavori pubblici di concerto con i Ministri per gli affari sociali, per i problemi delle aree urbane e del tesoro, in proporzione del fabbisogno indicato dalle regioni ai sensi dell'articolo 11, comma 5 della legge stessa. Le regioni ripartiscono le somme assegnate tra i comuni richiedenti;
- d) i sindaci, entro trenta giorni dalla comunicazione delle disponibilità attribuite ai comuni, assegnano i contributi agli interessati che ne abbiano fatto tempestiva richiesta (art. 10 co. 3 della legge). Nell'ipotesi in cui le somme attribuite al comune non siano sufficienti a coprire l'intero fabbisogno, il sindaco le ripartisce con precedenza per le domande presentate da portatori di handicap riconosciuti invalidi totali con difficoltà di deambulazione dalle competenti unità sanitarie locali e, in subordine, tenuto conto dell'ordine cronologico di presentazione delle domande. Le domande non soddisfatte nell'anno per insufficienza di fondi restano valide per gli anni successivi (art. 10 co. 4 della legge);
- e) l'art. 11 della L. 13/89 e s.m.i., al co. 1 dispone che gli interessati debbono presentare domanda al sindaco del comune in cui è sito l'immobile con indicazione delle opere da realizzare e della spesa prevista entro il 1° marzo di ciascun anno;
- f) alla citata domanda debbono essere allegati il certificato e la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di cui all'articolo 8 della medesima legge (art. 11 co. 3 della legge);
- g) a norma dell'art. 11 co. 4 della legge, il sindaco, nel termine di trenta giorni successivi alla scadenza del termine per la presentazione delle domande, stabilisce il fabbisogno complessivo del comune sulla base delle domande ritenute ammissibili e le trasmette alla regione;
- h) ai sensi del co. 5 del medesimo art. 11 della legge 13/89 e s.m.i., sulla scorta delle comunicazioni pervenute dai comuni, la regione determina il proprio fabbisogno complessivo e trasmette entro trenta giorni dalla scadenza del termine previsto dal comma 4 al Ministero dei lavori pubblici la richiesta di partecipazione alla ripartizione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 2;
- i) la Circolare Ministero dei Lavori Pubblici 22 giugno 1989, n. 1669/U.L., esplicativa della legge 9 gennaio 1989, n. 13, fornisce indirizzi di dettaglio per l'attuazione della legge in argomento;

RITENUTO:

di dover procedere alla determinazione del fabbisogno regionale complessivo ai sensi dell'art. 11 co. 5 della L.R. 13/89 e s.m.i. a tutto il 1 marzo 2016, sulla scorta delle comunicazioni all'uopo prodotte da parte dei comuni ricadenti nel territorio regionale ai sensi, per gli effetti e nei termini di cui all'art. 11 co. 4 della medesima L. 13/89 e s.m.i.;

DATO ATTO che:

- a) con D.D. 23 del 20/04/2015, sulla scorta dell'istruttoria compiuta dal Responsabile del Procedimento geom. Gerardo Contillo, questa U.O.D. ha determinato il fabbisogno complessivo della Regione Campania ai sensi dell'art. 11 co. 5 della Legge 13/1989 e s.m.i., per il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati, nel periodo dal 1989 al 1 marzo 2015, al netto delle erogazioni effettuate negli anni addietro da ultimo con D.D. 294 del 18/03/2010 e dunque non soddisfatto, pari ad € 15.937.189,96;

dall'istruttoria, effettuata dal Responsabile del Procedimento geom. Giovanni Incoronato delle comunicazioni a tutt'oggi prevenute dai Comuni della Regione Campania risulta un fabbisogno complessivo regionale ai sensi dell'art. 11 co. 5 della Legge 13/1989 e s.m.i., per il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati, nel periodo dal 1989 al 1 marzo 2016, al netto delle erogazioni effettuate negli anni addietro da ultimo con D.D. 294 del 18/03/2010 e dunque non soddisfatto, pari ad € 16.600.735,19 (diconsi € sedicimilioniseicentomilasettecentotrentacinque/19);

VISTI:

- a) legge 9 gennaio 1989, n. 13 e s.m.i.;
- b) la Circolare Ministeriale - Ministero dei Lavori Pubblici - 22 giugno 1989, n. 1669/U.L.;
- c) la legge Regionale del 30 aprile 2002 n. 7 e s.m.i.;
- d) il D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 e s.m.i.;

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal responsabile del procedimento geom. Giovanni Incoronato e delle risultanze e degli atti richiamati nelle premesse, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità resa dal responsabile del procedimento medesimo prot. n. 272232 del 20/04/16;

DECRETA

Per quanto esposto in narrativa, che qui si intende integralmente riportato:

1. di determinare il fabbisogno complessivo della Regione Campania ai sensi dell'art. 11 co. 5 della Legge 13/1989 e s.m.i., per il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati, nel periodo dal 1989 al 1 marzo 2016, al netto delle erogazioni effettuate negli anni addietro da ultimo con D.D. 294 del 18/03/2010 e dunque non soddisfatto, pari ad € 16.600.735,19 (diconsi € sedicimilioniseicentomilasettecentotrentacinque/19);
2. di richiedere al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ai sensi del medesimo art. 11 co. 5 della Legge 13/1989 e s.m.i., la partecipazione alla ripartizione del fondo di cui all'articolo 10, comma 2 della Legge 13/1989 e s.m.i., per l'importo suindicato di € 16.600.735,19 (diconsi € sedicimilioniseicentomilasettecentotrentacinque/19);
3. di disporre la trasmissione del presente decreto al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ai fini della richiesta di cui al precedente punto 2;
4. di dare atto che il Responsabile del Procedimento, Geom. Giovanni Incoronato, ha reso la dichiarazione in merito all'obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi, ai sensi dell'art. 6/bis della L. 241/1990 e dell'art. 6 co. 2 D.P.R. 62/2013, assunta al prot. n. 272232 del 20/04/16;
5. di disporre la trasmissione del presente decreto, per quanto di rispettiva competenza, alla Segreteria di Giunta, all'Ufficio di Gabinetto del Presidente, al Direttore Generale per i Lavori Pubblici e la Protezione Civile, al Direttore Generale per le risorse finanziarie;
6. di disporre la trasmissione del presente decreto al B.U.R.C., per la pubblicazione.

Il Dirigente della U.O.D. 02
(ing. Celestino Rampino)